

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-751 del 07/02/2025
Oggetto	Notificatore e produttore Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) Ķ Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM). Notifica SM 1137
Proposta	n. PDET-AMB-2025-790 del 07/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero

Notificatore e produttore Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Notifica: SM 1137

Destinatario/impianto intermedio: Montieco Srl Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO) Operazione di recupero **R13**.

Allegati: Itinerario

Approvazione della notifica SM 1137

I. Decisione

1. **La notifica SM 1137** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

- Codice EER: 16 06 01* (Batterie al piombo)
- Codice di pericolosità: (Basilea): H8
- Codice Y: 18
- numero ONU: 2794;
- tipo di imballaggio: Contenitori specifici per batterie;
- quantità totale: 2.000 tonn;
- stato fisico: solido

destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società Montieco Srl Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO) per essere sottoposti all'operazione di deposito intermedio R13, **è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;**

2. la presente Decisione è valida fino al 14 Gennaio 2026;

3. la presente Decisione non è trasferibile;

4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione

5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1137;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. I rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti. In tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III;

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni

della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;

4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

5. La Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ed a seguito dell'accettazione da parte delle medesima Autorità.

La garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;

6. Ogni spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Montieco Srl dovrà inserire in SISPED i movimenti previsti con le medesime tempistiche.

7. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto recupero intermedio. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Montieco Srl.

8. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale (PIOMBOLEGHE S.r.l. (C.F./P.I. 07057350154 con sede legale e produttiva in Comune di Brugherio (MB) Via Eratostene 1), quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di

Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dagli impianti finali utilizzando il modello allegato al dossier di notifica recante informazioni minime art. 15 e) reg. 1013/2006).

9. Montieco Srl, quale impianto intermedio dei rifiuti notificati, è tenuto ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale "SISPED" presso il quale la Ditta medesima dovrà essersi preventivamente accreditata;
10. Come indicato nel Contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
11. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione, il Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, ha trasmesso con nota del 23 Dicembre 2024 rep. n. TTR prot. 2024/1724 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con PG. n° 233842 del 24/12/2024.

In data 29/01/2025 è stata inviata nota al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di valida autorizzazione Delibera 16 del 29.03.2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione intermedio gestito da Montieco S.r.l. localizzato in Via II Giugno 11b, Anzola dell'Emilia (BO), è in possesso valida autorizzazione, AIA n. DET-AMB-2021-5883 del 23/11/2021, rilasciata da ARPAE AACM Bologna che consente anche il conferimento del rifiuto notificato.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento/recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019¹.

In data 23/01/2025 sono state pagate, mediante bonifico, le spese amministrative di □□□□€ per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Ing. Leonardo Palumbo²
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale)

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ENERGIA
Salvatore Gangemi³
(firmata digitalmente)⁴
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)

² Incarico assegnato con determina DDG DEL-2024-103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna

³ In base alla Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.


⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 3

Percorso previsto per la spedizione transfrontaliera SM1137
(punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati)

PERCORSO PRINCIPALE
PERCORSO ALTERNATIVO

PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell’Emilia (BO)

KM. 138 – h. 1,32.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna

Uscita Autostrada: Bologna Borgo Panigale

Prosegui su SS 9 in direzione Via Emilia – uscita verso Anzola E/ Zona Industriale – svolta a sinistra per Via 2 Giugno

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

PERCORSO ALTERNATIVO



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 155 – h. 2,45.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino – SS 16 e Via Ravennana/SS67 direzione SP45 Ravenna

Prendi tangenziale nord di Bologna a San Lazzaro di Savena da SP253

Continua su tangenziale nord in direzione Bologna

Prendi Via Emilia in direzione Via 2 Giugno – Anzola dell'Emilia

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.